



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE
TOSCANA



ALLEGATO A)

REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO

**AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
POLITICA ATTIVA PER L'INSERIMENTO/REINSERIMENTO DI
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
SUL MERCATO DEL LAVORO**



PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente **AVVISO** in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;
- della Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente la "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007 -2013";
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007 -2013 Regione Toscana, approvato con DD 5931 del 27/12/2011;

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2011 -2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all' applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali "
- della Legge 12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- della L.R. 2 aprile 2009, n. 16 "Cittadinanza di genere" e successive modifiche,
- del "Patto per l'occupazione femminile" sottoscritto il 26 luglio 2010 dalla Regione Toscana, dalle Province e dalle Parti Sociali;
- della DGR 1179/2011 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007 -2013;

Art. 1 Finalità generali

Il presente **AVVISO**, che finanzia interventi a carattere regionale sul POR FSE Ob. CRO 2007/2013, per un importo totale di €5.700.000,00, si configura quale strumento attuativo delle azioni definite nel:

1. Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 che prevede:

- misure per l'inserimento e reinserimento delle donne nel mercato del lavoro;
- misure per l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro distinte da quelle specifiche dei portatori di disabilità, in particolare soggetti del disagio sociale, come i tossicodipendenti, ex tossicodipendenti ed ex detenuti , ma anche componenti della forza lavoro in età avanzata non portatrici di problematiche particolari di emarginazione, ma che i meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro e le tendenze del ciclo congiunturale tendono a relegare ai margini del mercato stesso;
- azioni rivolte all'inserimento lavorativo dei disabili .

2. **Patto per l'occupazione femminile** siglato il 22 Luglio 2010 tra la Regione Toscana, le Amministrazioni Provinciali e i Circondari, le Parti Sociali, la Consigliera Regionale di Parità , con il quale le parti individuano fra l'altro la necessità di prevedere per alcune categorie di donne particolarmente svantaggiate un pacchetto aggiuntivo di risorse da destinare alle imprese , che intendono assumere donne appartenenti a tali categorie , al fine di finanziare il primo periodo del percorso di formazione e di inserimento .

Art. 2 Risorse finanziarie

Gli interventi previsti dal presente **AVVISO**, meglio definiti nel successivo Art. 3, sono finanziati sul POR FSE Ob. CRO 2007/2013 per un importo totale di €5.700.000,00 e sono ripartiti su:

- ASSE II Occupabilità per €5.325.600,00 riconducibili agli obiettivi specifici (e) ed (f) al punto 7 del PAD approvato con la Delibera GR 873/2007 e successive modifiche e imputati sull'anno 2012 per €3.777.070,00 e sul 2013 per €1.548.530,00;
- ASSE III Inclusione Sociale per €374.400,00 riconducibili agli obiettivi specifici (g) al punto 8 del PAD approvato con la Delibera GR 873/2007 e successive modifiche e imputati sull'anno 2012 per €222.930,00 e sul 2013 per €151.470,00.

Art. 3 Tipologia interventi

Il presente **AVVISO** mette a disposizione dei datori di lavoro privati contributi per promuovere l'inserimento/reinserimento lavorativo di lavoratrici e lavoratori svantaggiati, meglio definiti nel successivo Art. 4, attraverso:

1. **incentivi per assunzioni** con contratti di lavoro subordinato a termine e a tempo indeterminato, ed eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine incentivati con il presente AVVISO;
2. **voucher formativi** per percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti;
3. **voucher di conciliazione** per l'acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili al fine di consentire ai lavoratori assunti di sostenere i problemi di conciliazione famiglia -lavoro.

Dopo sei mesi dalla decorrenza del presente **AVVISO**, il Settore Lavoro si riserva la possibilità di rivedere gli obiettivi, i target e gli importi dei contributi , in relazione al monitoraggio delle domande pervenute.

E' auspicabile che almeno il 10% delle assunzioni incentivate con le risorse messe a disposizione dal presente **AVVISO** riguardino persone con disabilità e soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91, meglio definiti nel successivo Art. 4.

Art. 4 Soggetti destinatari

I destinatari di tali interventi sono:

1. **donne disoccupate/inoccupate** iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana **che abbiano compiuto il 40° anno di età, con un'anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi**. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
2. **persone disoccupate/inoccupate** iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana **che abbiano compiuto il 50° anno di età**. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
3. **persone con disabilità** iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
4. **soggetti svantaggiati** ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991¹, come modificato dalla L. 193/2000, e ai sensi della DGR n. 768 del 27/08/2012², iscritti ai centri per l'impiego delle Province della Toscana. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

¹ Secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 come modificato dalla L.193/2000, si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

² La DGR n. 768 del 27/08/2012 individua i seguenti soggetti svantaggiati, come disciplinati dalla normativa nazionale: persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento; richiedenti protezione internazionale; titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"; beneficiari di protezione per motivi umanitari; profughi ex L. 763/1981.

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi descritti nel presente **AVVISO**, tutti i datori di lavoro privati con unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis, come indicato nel successivo articolo 10.

Art. 6 - Incentivi per assunzioni: tipologie ed importi

Il sistema di incentivi rivolti ai datori di lavoro per assunzioni dei lavoratori destinatari dell'intervento è impostato su:

- la differenziazione degli importi sulla base del profilo di occupabilità dei lavoratori;
- la progressività degli importi sulla base della durata dei contratti;
- la possibilità di cumulare in capo al medesimo lavoratore più incentivi nel caso di proroga del rapporto senza soluzione di continuità e/o nel caso di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Le tipologie di contratto ammissibili sono:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i contratti di lavoro subordinato a termine per una durata minima di almeno 3 mesi (nel caso della somministrazione la durata minima si applica alla missione).

Gli incentivi descritti in questo **AVVISO** non verranno applicati ai contratti di apprendistato.

Gli importi degli incentivi per le assunzioni dei lavoratori destinatari dell'intervento sono quelli indicati nella tabella successiva:

Tabella 1 Importi incentivi per le assunzioni (valori in euro)

	Assunzioni con contratto a termine (importi mensili)			Assunzioni a tempo indeterminato	
	3-5 mesi	6-8 mesi	9-12 mesi	Full time	Part time
Donne over 40 iscritte da oltre 6 mesi al CPI	210	228	264	8.000	4.000
Persone over 50	210	228	264	8.000	4.000
Persone con disabilità	263	285	330	10.000	5.000
Soggetti svantaggiati	263	285	330	10.000	5.000

Si precisa che la modalità di calcolo delle mensilità dei contratti stipulati sarà quella prevista dal DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R, ossia in mesi commerciali: i periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

Gli importi degli incentivi per assunzioni a termine indicati nella tabella sono riconosciuti per una durata massima di 12 mesi e non potranno superare:

- il 25% della retribuzione lorda mensile nel caso di donne over 40 e di persone over 50;
- il 50% della retribuzione lorda mensile nel caso di persone disabili e soggetti svantaggiati.

Nel caso i contributi sopra indicati per le assunzioni a termine fossero superiori al 25% della retribuzione lorda mensile nel caso di donne over40 e di persone over50 e al 50% nel caso di persone disabili e soggetti svantaggiati, la domanda di contributo risulterà inammissibile.

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, l'importo dell'incentivo varierà a seconda dell'orario di lavoro: per contratti full time verrà erogato l'intero importo previsto, mentre per contratti part time l'importo del contributo sarà pari al 50%, come indicato nella tabella precedente. Per contratto di lavoro full time, si intende il numero di ore stabilite dal CCNL della categoria di riferimento; per contratto di lavoro part-time, si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. Non saranno ammesse richieste di incentivo per part time inferiori al 50% dell'orario full time stabilito dal CCNL di riferimento.

L'incentivo per l'assunzione è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di "de minimis".

Art. 7 - Voucher formativi e voucher di conciliazione : tipologie ed importi

Oltre all'incentivo per l'assunzione dei soggetti destinatari dell'intervento indicati all'art. 4, i datori di lavoro possono richiedere:

1. **voucher formativi** per la partecipazione a percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti; in particolare i voucher possono essere spesi dal datore di lavoro per la formazione erogata presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e successive modifiche e integrazioni.

I voucher finanziano i costi di iscrizione ai percorsi formativi di cui sopra, mentre sono escluse le spese di diversa natura, quali spese di trasporto, vitto, alloggio ecc.

Ai fini dell'ammissibilità l'iscrizione al corso deve essere effettuata successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il voucher formativo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

2. **voucher di conciliazione** destinati all’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili , sostenute dai lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi.

Tali lavoratori devono trovarsi nella condizione di dovere assistere figli minori fino a 14 anni di età e/o disabili o anziani non autosufficienti, familiari , parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

I voucher di conciliazione possono inoltre essere utilizzati per l’acquisto di servizi per gli stessi lavoratori assunti nella tipologia di persone disabili.

I voucher finanziano spese per:

- servizi pubblici o privati , ad esempio nidi, scuole materne, baby parking, ludoteche, attività extrascolastiche e doposcuola, centri estivi, centri per anziani e disabili, mensa e trasporto collegati a tali servizi ecc;
- servizi privati a domicilio , ad esempio baby sitting, assistenza domiciliare per anziani e disabili ecc..

Ai fini dell’ammissibilità i servizi di cui sopra devono essere usufruiti dal lavoratore successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le spese sostenute per i servizi sopra indicati devono derivare da rapporti di lavoro regolari secondo la normativa vigente.

Il datore di lavoro , in sede di compilazione della richiesta di contributo o successivamente , comunque entro i termini sopra indicati, può richiedere per ogni lavoratore assunto una o entrambe le tipologie di voucher, per un importo massimo complessivo pari a:

- euro 3.000 nel caso di donne over 40 e di persone over50;
- euro 5.000 nel caso di persone disabili e di soggetti svantaggiati.

I voucher indicati nel presente articolo saranno erogati esclusivamente a favore dei lavoratori destinatari dei contributi per l’assunzione di cui al presente **AVVISO**.

Art. 8 - Azioni ammissibili e requisiti di ammissibilità

Azioni ammissibili:

- Le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine, con durata minima di 3 mesi , oggetto degli incentivi qui

descritti sono quelle realizzate a partire dal 1 giugno 2012, data di decorrenza del presente AVVISO, e fino al 31 dicembre 2013.

- Il rapporto di lavoro deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana. I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente **AVVISO** al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro.
- Gli incentivi alle assunzioni descritti in questo **AVVISO** non si riferiscono ai contratti di apprendistato.
- Non sono ammesse richieste di incentivo all'assunzione relativamente ad uno stesso lavoratore su tipologie diverse di destinatari, come individuato e nell'Art. 4 .
- All'interno della stessa tipologia di destinatari, è possibile cumulare in capo al medesimo lavoratore più incentivi nel caso di proroga del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e/o nel caso di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato
- E' possibile cumulare l'incentivo all'assunzione con il voucher formativo e/o con quello di conciliazione per il medesimo lavoratore , non superando complessivamente gli importi indicati all'Art. 6.
- Gli incentivi alle assunzioni di cui all'art. 5 e i voucher formativi e di conciliazione di cui all'art. 6 non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.
- La concessione degli incentivi è esclusa se la costituzione /trasformazione del rapporto di lavoro non deriva da una libera opzione del datore di lavoro, ma da un preciso obbligo previsto dalla legge.

Requisiti di ammissibilità:

Per gli incentivi di cui all'Art. 6 e per i voucher di cui all'Art. 7, il datore di lavoro, in fase di compilazione della richiesta di contributo, ai fini dell'ammissibilità della stessa, è tenuto a dichiarare quanto segue:

1. di essere in regola con l'applicazione del CCNL;
2. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
3. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
4. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;

5. di non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti l'assunzione oggetto del contributo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);
6. di non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggetto del contributo nei due anni e sei mesi successivi l'assunzione ;
7. di non interrompere il rapporto di lavoro a termine oggetto del contributo prima della scadenza prevista dal contratto;
8. di non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione e/o voucher formativi e di conciliazione per lo stesso lavoratore .

La domanda di contributo sar  ammissibile se il datore di lavoro risulter  in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente **AVVISO** e se la stessa sar  completa di tutta la documentazione, cos  come previsto nel successivo Art. 9.

Nel caso in cui emergano delle irregolarit  sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente **AVVISO**, Sviluppo Toscana S.p.A., per conto della Regione Toscana,   tenuta a predisporre l'avvio del procedimento di revoca, con ricezione e valutazione delle eventuali contro deduzioni inviate da parte dei datori di lavoro interessati.

Art. 9 – Modalit  e termini di presentazione delle richieste di contributo - documentazione

Le richieste di contributo dovranno essere presentate dal 1 giugno 2012 fino alle ore 17.00 del 31 dicembre 2013, esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/svantaggio>

In ogni caso il datore di lavoro che assume un lavoratore con rapporto a termine deve presentare la richiesta di contributo entro la scadenza del contratto di lavoro.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti negli articoli successivi, pena la non ammissibilit  delle stesse. Il datore di lavoro richiedente il contributo, o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda, dovr  richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il rilascio delle "chiavi di accesso" al sistema informatico. Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura dell' **AVVISO** e sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo. Per richiedere l'accesso al sistema informatico, il datore di lavoro o il soggetto incaricato della compilazione della domanda, dovr  fornire i propri dati anagrafici e quelli dell'impresa compilando la scheda on line e allegando, in formato PDF/A, i seguenti documenti:

- copia fronte e retro del documento di identità del datore di lavoro in corso di validità;
- copia fronte e retro della tessera recante il codice fiscale del datore di lavoro ;

Sviluppo Toscana S.p.A., verificata la correttezza formale della richiesta e degli allegati, invierà le credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal datore di lavoro in fase di compilazione della richiesta di contributo. Per problematiche tecniche relative all'accesso al sistema informatico, è presente on line un sistema di assistenza attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sabato e domenica esclusi (vedi articolo successivo).

La domanda di contributo (documento generato dal sistema informatico previa compilazione on -line), l'elenco degli allegati (documento generato dal sistema informatico previo upload degli allegati) e gli allegati (upload) dovranno essere firmati digitalmente dal datore di lavoro. Per prendere visione dell'elenco pubblico dei gestori accreditati si consiglia di consultare il seguente sito: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche>

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) il datore di lavoro, a conclusione della compilazione della richiesta di contributo in cui dovrà digitare il numero di scontrino e la data di emissione, dovrà inviare a Sviluppo Toscana S.p.A, tramite raccomandata AR, il frontespizio cartaceo della richiesta di contributo con apposta la marca da bollo da annullare.

Di seguito, si elencano le **dichiarazioni da rilasciare obbligatoriamente** in sede di compilazione della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità della richiesta stessa:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa agli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 ("De Minimis");
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del presente **AVVISO**;
3. per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa", di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Di seguito, si elencano i **documenti da allegare obbligatoriamente** alla domanda di contributo, pena la non ammissibilità della richiesta:

1. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del datore di lavoro;
2. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
3. a) attestazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite ;
b) per i datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente ;
4. copia del contratto di assunzione del lavoratore sottoscritto dalle parti, da cui si evinca la retribuzione lorda mensile.

Per i datori di lavoro che richiedono l'incentivo per l'assunzione di un lavoratore appartenente alla tipologia "soggetti svantaggiati":

- dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del lavoratore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi della L. 381/91.

Le domande di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse. Sarà possibile, se mancanti, integrare esclusivamente:

- copia del documento di identità del datore di lavoro e/o del lavoratore;
- marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo della domanda inviata on-line.

Qualora il datore di lavoro decidesse di usufruire per il lavoratore assunto del voucher formativo e/o di conciliazione successivamente alla richiesta di incentivo all'assunzione, dovrà inviare entro i termini

indicati all'Art. 7 la documentazione richiesta, utilizzando l'opportunità di inserire varianti alla iniziale richiesta di incentivo attraverso la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso di proroga del contratto a termine o di successiva trasformazione a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare on line una nuova richiesta di incentivo, seguendo la procedura sopra descritta.

Se la richiesta di incentivo riguarda più lavoratori appartenenti alla stessa tipologia di destinatari, è sufficiente presentare un'unica domanda on-line. Se, invece, la richiesta di contributo riguarda diverse tipologie di destinatari, il datore di lavoro dovrà presentare on line più domande di incentivo, con relative stampe di frontespizi e marche da bollo quante sono le tipologie di lavoratori per i quali si richiede il contributo.

Art. 10 - Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n. 1998/2006

Si definisce "Aiuto di Stato" qual siasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente **AVVISO** a titolo di incentivi all'assunzione e voucher formativi si configurano come "Aiuti di Stato" e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia. La normativa comunitaria applicata nel presente **AVVISO** è il **Regolamento CE n. 1998/2006** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore ("**De minimis**"). Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, le imprese grandi, medie e piccole. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" **non può**, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Ne l caso di semplice modifica della ragione sociale

della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta. La dicitura “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono Aiuti di Stato. I seguenti casi risultano **inammissibili** al regime de minimis:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZI CONNESSI
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI:
ATTIVITÀ MISTA
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta
<i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i>
<i>- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64</i>
<i>- taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00</i>
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina
<i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i>
<i>- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41</i>
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Art. 11 - Approvazione della graduatoria ed erogazione del contributo

Le risorse disponibili stanziare sul presente **AVVISO** saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo.

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese, della documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità della richiesta di contributo.

L'erogazione dell'incentivo per assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine avverrà solamente alla conclusione del periodo di lavoro previsto dal contratto, previa comunicazione da parte del datore di lavoro.

Per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato l'erogazione del contributo avverrà dopo il riconoscimento dell'esito positivo dell'istruttoria.

L'erogazione del contributo per voucher formativi e/o di conciliazione avverrà solamente alla conclusione delle attività previste, dopo la quale sarà necessario inserire sulla piattaforma di Sviluppo Toscana, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività relative al voucher prescelto, la seguente documentazione:

- per VOUCHER FORMATIVI: alla domanda di rimborso devono essere allegati i documenti in originale o copia conforme, relativi a:

- iscrizione al corso di formazione del lavoratore;
- attestato di frequenza del lavoratore al corso di formazione rilasciato dall'agenzia formativa;
- fattura/e o altri documenti contabili, predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente, debitamente quietanzati (ad esempio, bonifico bancario dal quale si evince il CRO, timbro e firma sul documento attestante l'avvenuto pagamento ecc.)

- per VOUCHER DI CONCILIAZIONE: alla domanda di rimborso devono essere allegati i documenti in originale o copia conforme, relativi a:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L. 104/1992 attestante la condizione di disabilità/non autosufficienza dei familiari, parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi , ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- documento che origina la spesa (ad esempio il contratto di assunzione per badanti e baby sitter; modulo di iscrizione ad asilo nido e baby parking; modulo di ricovero presso centri di assistenza/accoglienza/riabilitazione per disabili e anziani non autosufficienti ecc.);
- documento che descrive la spesa e relativo pagamento dei servizi di conciliazione (ad esempio busta paga, fattura, notula ecc. debitamente quietanzati , modello F24 relativo al versamento dei contributi previsti per l'assunzione di badanti e baby -sitter).

Nel caso in cui sia il lavoratore a sostenere tali spese, il datore di lavoro, oltre ai documenti sopraindicati, dovrà inviare il giustificativo che attesta l'avvenuto rimborso al lavoratore stesso (ad esempio busta paga quietanzata del lavoratore da cui si evince l'avvenuto rimborso).

Il pagamento del contributo sarà effettuato da Sviluppo Toscana S.p.A. sul conto bancario indicato dal datore di lavoro nella richiesta di contributo. Le graduatorie dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo richiesto saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>), alla Sezione Lavoro e Formazione del sito della Regione Toscana - Bandi - Bandi attivi Settore Lavoro e Settore Formazione - Misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (<http://www.sviluppo.toscana.it/>).

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni calcolati dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata presentata sulla piattaforma on line di Sviluppo Toscana S.p.A. L'esito dell'istruttoria verrà notificato, tramite raccomandata AR, da Sviluppo Toscana S.p.A., esclusivamente ai datori di lavoro non ammessi al contributo all'indirizzo della sede indicato, evidenziando il motivo della non ammissione al contributo.

Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente **AVVISO** e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro .

Art. 12 Adempimenti e vincoli del soggetto beneficiario

I datori di lavoro beneficiari dei contributi oggetto del presente **AVVISO** sono vincolati a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo, ai fini del mantenimento dello stesso, e a dare immediata comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. relativamente a eventuali modifiche, inviandone informazione e documentazione a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: Sviluppo Toscana S.p.A. - Via Dorsale, 13 – 54100 Massa o per posta certificata svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it

Ai fini dell'erogazione dei contributi, i datori di lavoro devono inviare tutta la documentazione richiesta dal presente AVVISO in originale o copia conforme.

Art. 13 Revoca del contributo

A) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contributi oggetto del presente **AVVISO** sono vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per almeno 2 anni e 6 mesi calcolati dalla data di assunzione. In tutti quei casi in cui si verificano interruzioni del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca del contributo, così come descritto nel presente articolo. La revoca sarà disposta con decreto effettuato dal dirigente del Settore Lavoro. L'eventuale procedimento di recupero, attivato a seguito della revoca, sarà seguito dagli uffici regionali competenti in materia di contabilità.

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nel seguente caso: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e rimodulazione dell'orario di lavoro da full -time a part-time:

- se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione/stabilizzazione, nella misura del 50% del contributo;
- se l'evento si verifica nel periodo tra un anno dall'assunzione/stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25%;
- se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione/ stabilizzazione e fino ai due anni e 6 mesi, nella misura del 12,5% ;
- nel caso di rimodulazione dell'orario di lavoro da full time a part -time il contributo verrà conseguentemente ri-proporzionato.

Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli **interessi legali** che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui il datore di lavoro comunicherà l'interruzione/modifica del rapporto di lavoro;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso in caso mancata comunicazione da parte del datore di lavoro.

Non si procederà a nessuna revoca del contributo se il datore di lavoro beneficiario sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

B) Nel caso di rapporti di lavoro a termine, i contributi oggetto del presente **AVVISO** sono vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per la durata del contratto.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non si procederà alla erogazione del contributo e di eventuali voucher richiesti. Nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il contributo verrà riproporzionato in base all'effettiva durata del rapporto di lavoro.

La revoca dell'ammissione al contributo sarà disposta con decreto effettuato dal dirigente del Settore Lavoro.

Art. 14 Sostituzione del lavoratore

Con esclusivo riferimento ai contratti a tempo indeterminato, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore assunto è possibile procedere, previa comunicazione inviata a Sviluppo Toscana S.p.A., ed entro al massimo 5 mesi dalla data dell'evento di interruzione del rapporto di lavoro, alla sostituzione del lavoratore cessato. Si potrà procedere, tramite nuova assunzione a tempo indeterminato, a sostituire il lavoratore cessato con altro lavoratore in possesso delle stesse caratteristiche di quello sostituito. Questo significa, per esempio, che se il datore di lavoro ha ottenuto un contributo per assunzione di donna disoccupata over 40, nel caso di sue dimissioni, potrà entro 5 mesi da questa data, sostituirla solo con altra donna sempre over 40, sempre disoccupata, sempre iscritta al Centro per l'Impiego da almeno sei mesi e assunta a tempo indeterminato. Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti in possesso del lavoratore che subentra, autorizzando successivamente tale sostituzione e in tal caso non si procederà a nessuna revoca del contributo. E' ammessa una sola sostituzione per ogni lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo.

Art. 15 Informazioni

Il presente **AVVISO** è pubblicato on line sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché alla Sezione: Lavoro e Formazione, Bandi, Bandi attivi Settore Lavoro e Formazione, Misure di politica attiva per l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro. Per l’assistenza all’avviso pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di contributo, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: svantaggio@sviluppo.toscana.it

Per tutte le problematiche tecniche relative all’accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: supportosvant@sviluppo.toscana.it

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a:

Sviluppo Toscana S.p.A – Via Dorsale, 13 – 54100 Massa Tel. 055 2657550 - dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Posta certificata: svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it

La responsabile di funzione di Sviluppo Toscana per questa attività è la Dott.ssa Maria Paola Giorgi .

Art. 16 Tutela privacy

Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione Regionale in ragione del presente **AVVISO** confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Toscana – Giunta Regionale. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito web della Regione Toscana. La Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Lavoro: Dott.ssa Francesca Giovani.

Art. 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.